



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Cairoli, 85 - 70122 BARI
TEL. 080/5213404 - 5210843
FAX 080/5246145

NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 0336/823713
SITO INTERNET : www.figc-lnd-cr Puglia.org

Stagione Sportiva 2004/2005

Comunicato Ufficiale N° 38 del 17 marzo 2005

AUGURI DI PASQUA DEL COMITATO REGIONALE

Il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il personale dipendente del Comitato Regionale Puglia L.N.D., in occasione delle festività di Pasqua, porgono ai Sigg. Componenti gli Organi Federali, ai Sigg. Dirigenti delle Società, ai Sigg. Arbitri, Tecnici e Calciatori tutti, vivissimi auguri di serenità, estensibili alle rispettive famiglie.

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 52/C DELLA C.A.F. DEL 24.5.2004)

APPELLO DELL'A.C. ATLETICO ANDRIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO ANDRIA/BARLETTA DEL 18.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 41 del 29.4.2004)

Con reclamo del 19.4.2004 l'A.C. Atletico Andria ha adito la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia per contestare, in relazione alla gara disputata in data 18.4.2004 con l'A.C. Barletta, la regolarità della posizione del calciatore Alessandro Basile, tesserato per quest'ultima società. A dire della reclamante il citato calciatore sarebbe stato dall'A.C. Barletta regolarmente schierato in campo, nonostante che sul C.U. n. 39 dell'8 aprile 2004 fosse stata pubblicata la delibera del Giudice Sportivo che gli infliggeva la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara.

Ha resistito al reclamo l'A.C. Barletta, sostenendo che il Basile avrebbe scontato la squalifica inflittagli nella gara immediatamente successiva a quella dell'1.4.2004 (nel corso della quale era stato espulso), cioè in relazione alla gara disputata dalla società resistente in data 4.4.2004 (nella quale il Basile non era stato schierato), e che quindi al momento della pubblicazione del C.U. recante la sanzione irrogata al Basile, la stessa sarebbe stata già scontata dal calciatore medesimo.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 41 del 29 aprile 2004 la Commissione Disciplinare adita, accertato lo svolgimento dei fatti, come allegato dalle parti reclamante e resi-stente, e ritenuto che il Basile avesse effettivamente già scontato, alla data del 18.4.2004, la squalifica inflittagli non prendendo parte alla gara del 4.4.2004, ancorché disputata in data anteriore a quella della pubblicazione del C.U. portante il

provvedimento disciplinare in parole, ha respinto il proposto reclamo, giudicando regolare a tutti gli effetti la posizione del calciatore Basile nella gara in epigrafe indicata.

Avverso tale provvedimento ha proposto appello avanti a questa Commissione l'A.C. Atletico Andria, con atto del 29.4.2004, ribadendo le considerazioni già espresse presso il giudice di prime cure, in particolare appellandosi al disposto dell'art. 17, comma 2, C.G.S., secondo il quale le sanzioni che comportano squalifica per i tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello della pubblicazione del C.U., con la conseguenza che, in ipotesi, il Basile non avrebbe potuto scontare la squalifica comminatagli in epoca anteriore alla pubblicazione del comunicato portante il provvedimento sanzionatorio.

Reputa la C.A.F. che il proposto gravame non possa trovare accoglimento.

L'art. 17, comma 2, C.G.S., infatti, fa espressamente salva l'ipotesi di cui all'art. 41, comma 2, C.G.S.. Tale disposizione, come è noto, applicabile nell'ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede che "il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo... I Comitati... debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica".

Ciò, indubabilmente, significa che la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul C.U. ha esclusivamente natura ricognitiva, e non costitutiva della squalifica, che discende automaticamente dall'espulsione dal campo di giuoco. Poiché è indiscusso, nel caso di specie, che il Basile fu espulso nel corso della gara disputata in data 1.4.2004, l'automaticità del meccanismo sanzionatorio imponeva che lo stesso dovesse scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva (come ha fatto, non prendendo parte alla gara disputata dall'A.C. Barletta in data 4.4.2004), indipendentemente dall'avventura pubblicazione a tale data del C.U. portante la sanzione.

Di conseguenza, il Basile ha partecipato alla gara disputata dall'A.C. Barletta in data 18.4.2004 in posizione assolutamente regolare, avendo già scontato, non prendendo parte alla gara disputata in data 4.4.2004, la squalifica derivante dall'espulsione comminatagli nel corso della gara dell'1.4.2004.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.C. Atletico Andria di Andria (Bari) e dispone incamerarsi la tassa versata.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 27 DELL'11.3.2005)

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n° 5-2005 dell'Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. del 9 marzo 2005, prot. n. 11.1345.

Si pregano i Comitati e le Divisioni in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Oggetto : Transazione dei tributi iscritti a ruolo – Circolare n. 8/E del 4 marzo 2005 dell'Agenzia delle Entrate –

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 8/E del 4 marzo u.s., ha fornito alcune significative precisazioni sulla disciplina della transazione tributaria dei tributi iscritti a ruolo introdotta dall'art. 3, comma 3 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

Detto art. 3, al comma 3, dispone:

"L'Agenzia delle Entrate, dopo l'inizio dell'esecuzione coattiva, può procedere alla transazione dei tributi iscritti a ruolo dai propri uffici il cui gettito è di esclusiva spettanza dello Stato in caso di accertata maggiore economicità e proficuità rispetto alle attività di riscossione coattiva, quando nel corso della procedura esecutiva emerge l'insolvenza del debitore o questi è assoggettato a procedure concorsuali. Alla transazione si procede con atto approvato dal direttore dell'Agenzia, su conforme parere obbligatorio della Commissione Consultiva per la riscossione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, acquisiti altresì gli altri pareri obbligatoriamente prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. I pareri

si intendono rilasciati con esito favorevole decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, se non pronunciati espressamente nel termine predetto. La transazione può comportare la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo anche a prescindere dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602"

L'Agenzia delle Entrate ha fornito con la Circolare in oggetto indicazioni di carattere operativo ed interpretativo con particolare riferimento alle richieste di transazione avanzate da **debitori non assoggettati a procedure concorsuali**, precisando, peraltro, che le prescrizioni si applicano anche alle istanze di transazione dei tributi iscritti a ruolo nei confronti dei debitori assoggettati al fallimento o ad altre procedure concorsuali o all'amministrazione straordinaria di cui alla legge n. 270/1999.

L'Agenzia ha acquisito sulla innovativa disciplina il preventivo parere del Consiglio di Stato e della Commissione Consultiva per la riscossione, reso quest'ultimo nella riunione del 28 febbraio 2005.

- La ratio della nuova disciplina e suoi contenuti

La transazione, anche secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato, rende possibile per l'amministrazione finanziaria conseguire un più proficuo introito rispetto a quello ottenibile dallo sviluppo delle procedure esecutive e, quindi, si ritiene che sia idonea " ad esplicare i suoi effetti non solo nel caso di sussistenza di liti attuali instaurate in tema di rapporti tributari sfociati nell'iscrizione a ruolo ma, in attuazione del principio di economicità dell'azione amministrativa, estenda la sua portata a tutti i crediti tributari derivanti da iscrizioni a ruolo nei confronti di contribuenti rivelatisi insolventi...".

Pertanto, ritiene l'Agenzia, deve sussistere la possibilità, al verificarsi di determinate condizioni, "di raggiungere un accordo che attraverso reciproche concessioni, consenta la chiusura delle controversie relative alla fase della riscossione, ovvero ne impediscano l'insorgenza, ed il conseguimento di un risultato più proficuo rispetto a quello conseguibile coattivamente: le liti debbono tuttavia pur sempre presentare connotazioni di effettiva fondatezza tali da rendere incerto l'esito delle stesse".

La transazione, quindi, non può attuarsi se il contribuente non ha nulla da offrire in cambio né la stessa può chiudere controversie non afferenti la fase della riscossione, quali, ad esempio, una procedura esecutiva attivata dopo la notifica di una cartella di pagamento **non impugnata nei termini** o un'iscrizione a ruolo provvisoria conseguente alla notifica di un avviso di accertamento contro il quale è stato fatto ricorso alle Commissioni tributarie o ad altro giudice.

La transazione deve prevedere l'effettività del comportamento del debitore e che l'Agenzia delle Entrate possa richiedere il pagamento dell'importo convenuto entro un certo termine o con particolari modalità o garanzie, con la conseguenza che l'inadempimento di tali impegni determina la risoluzione dell'accordo con il conseguente ripristino delle preesistenti posizioni creditorie e, quindi, con l'integrale rivivere dell'originaria pretesa tributaria.

Possono essere oggetto della transazione soltanto i tributi iscritti a ruolo dagli uffici delle Entrate il cui gettito è di esclusiva spettanza dello Stato, ivi comprese le componenti accessorie quali interessi e sanzioni.

Sono, pertanto, esclusi i tributi che, seppure amministrati dagli uffici dell'Agenzia, sono di spettanza totale o parziale di altri enti, come IRAP, addizionali regionali o comunali, tributi locali, tasse automobilistiche, ecc..

La norma che disciplina la transazione prevede che si possa procedere alla transazione stessa "dopo l'inizio dell'esecuzione coattiva.... quando nel corso della procedura esecutiva emerga l'insolvenza del debitore"

Ne consegue che lo **stato di insolvenza – che, peraltro, non deve essere temporaneo** – può essere comprovato, ad esempio, dall'esistenza di procedimenti esecutivi avviati da terzi creditori, dalla rilevazione di iscrizioni di ipoteche giudiziali e di ricorsi per fallimenti, e, cioè, da elementi oggettivamente riscontrabili che inducono a ritenere che il debitore non è in grado di soddisfare le obbligazioni scadute.

- Garanzie per l'Erario in caso di fallimento del debitore

Poiché l'atto transattivo può essere soggetto, in caso di successivo fallimento del debitore, a revocatoria fallimentare con la conseguenza che l'Agenzia potrebbe essere chiamata a restituire le somme incassate nel cd. periodo sospetto, è necessario che l'accordo proposto all'Agenzia si inserisca "in un piano di riassetto dell'impresa di più ampia portata e di ristrutturazione del debito che prevede il coinvolgimento di tutti i creditori quali risultanti da una certificazione rilasciata da uno dei soggetti di cui all'art. 2409-bis c.c., (ndr. revisori contabili, società di revisione, ecc.), con la precisazione che **i creditori assistiti da privilegio di grado pari o superiore a quello dell'Erario devono esprimere il loro assenso all'accordo proposto all'Agenzia**"

- Dilazione di pagamento

La transazione può comportare la dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo anche a prescindere dalla sussistenza delle condizioni di cui all'art.19 del D.P.R. n. 602 del 1973. **Pertanto, la dilazione potrà essere superiore ai 60 mesi e potrà prescindere dalla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.**

I termini della dilazione dipendono dall'offerta e dal valore delle eventuali garanzie, reali e/o personali.

- Formalità procedurali

Alla transazione si procede con atto approvato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate su conforme parere obbligatorio della Commissione Consultiva per la riscossione e acquisiti gli altri pareri obbligatoriamente prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

L'eventuale provvedimento di diniego non può essere soggetto a reclamo per quanto riguarda le questioni attinenti alle valutazioni di convenienza.

L'istanza di transazione può essere presentata dal legale rappresentante della società. Essa va prodotta presso l'Ufficio delle Entrate competente e deve riportare i seguenti elementi essenziali:

- 1-indicazione della natura e dell'ammontare dei tributi costituenti il debito iscritto a ruolo, nonché dei relativi interessi e sanzioni;
- 2-indicazione delle eventuali liti in corso da definire in via transattiva, con la specificazione dello stato e grado dei procedimenti;
- 3-data di inizio dell'espropriazione forzata a opera del concessionario della riscossione ovvero gli estremi della procedura concorsuale già pendente;
- 4-indicazione di ogni elemento che consenta di verificare l'esistenza del presupposto dell'insolvenza;
- 5-indicazione della somma offerta ad estinzione dell'obbligazione tributaria, delle modalità e dei tempi di pagamento della stessa, compresa l'eventuale dilazione;
- 6-offerta di pagamento immediato, alla conclusione dell'accordo, delle spese relative al procedimento di riscossione coattiva nonché di ogni altra spesa riguardante le liti in corso;
- 7-offerta di pagamento immediato, alla conclusione dell'accordo, del compenso di spettanza del concessionario della riscossione da calcolarsi sulla somma offerta ad estinzione del debito.

L'accordo è sottoposto a risoluzione in caso di inadempimento ovvero in caso di assoggettamento del debitore al fallimento o ad una procedura concorsuale.

L'accordo è annullabile nel caso in cui emerga che il debitore ha occultato beni e attività o risulti che abbia rilasciato dichiarazioni mendaci in merito alla sua situazione reddituale e patrimoniale.

A seguito della risoluzione dell'accordo l'obbligazione tributaria rivive integralmente.

Al momento della stipula dell'accordo, tutti gli altri tributi per i quali la transazione non è ammessa (p.e., l'IRAP) devono essere estinti integralmente.

All'istanza devono essere allegati tutti i documenti che il debitore ritiene necessari ai fini dell'accoglimento dell'istanza stessa nonché tutti quelli che potrà richiedere l'Agenzia delle Entrate. Il debitore può, in luogo della documentazione, rilasciare dichiarazioni sostitutive.

I debitori non assoggettati a procedure concorsuali, devono, comunque, allegare i seguenti documenti:

- a)-situazione patrimoniale completa, con elenco analitico delle poste attive e passive, dei beni immobili e mobili posseduti anche all'estero;
- b)-elenco dei rapporti bancari attivi e passivi;
- c)-autorizzazione espressa a richiedere informazioni a enti e società indicate nell'elenco di cui sopra;
- d)-elenco analitico dei creditori e debitori;
- e)-eventuali perizie riguardanti immobili e beni mobili registrati.

Per le società la documentazione relativa ai dati contabili deve essere certificata da uno dei soggetti di cui all'art. 2409-bis c.c..

- Procedure degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate

L'Ufficio delle Entrate che riceve l'istanza deve verificare che la stessa si riferisca ai tributi ammessi e che siano riportati e allegati tutti gli elementi e documenti. Questi potranno essere integrati nel termine di 15 giorni dietro richiesta dell'Ufficio con raccomandata A/R.

L'Ufficio dovrà, poi, inoltrare alla Direzione Centrale Accertamento e, in copia, alla competente Direzione Regionale delle Entrate, l'istanza unitamente ad alcuni specifici documenti in suo possesso.

Entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza l'Ufficio deve provvedere ai predetti adempimenti e la Direzione Regionale, alla quale l'Ufficio invia per conoscenza l'istanza stessa, è tenuta, entro 15 giorni

dalla ricezione, a verificare la completezza della documentazione ed a comunicare alla Direzione Centrale Accertamento-Settore riscossione- le proprie argomentazioni in ordine ai documenti istruttori.

La Direzione Centrale, dopo aver acquisito tutti gli elementi necessari, predispone apposita proposta di provvedimento motivato di accettazione della proposta di transazione, che è trasmesso alla Commissione Consultiva per la riscossione.

Trascorsi 45 giorni dalla data di richiesta del parere, il provvedimento di accettazione della transazione si intende rilasciato con esito favorevole.

I provvedimenti di accettazione e di rigetto dell'istanza di trattazione sono notificati al contribuente per il tramite del competente Ufficio delle Entrate.

La Circolare n. 8/E si conclude con l'importante precisazione che **alle istruttorie delle istanze presentate anteriormente all'emanazione della Circolare stessa, provvede direttamente l'Ufficio procedure esecutive della Direzione Centrale Accertamento, anche mediante richiesta di integrazione dei documenti eventualmente già presentati e avvalendosi, altresì, ove necessario, delle Direzioni Regionali e degli uffici locali dell'Agenzia.**

Sul sito www.agenziaentrate.it è disponibile il testo integrale della Circolare n. 8/E.

2.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 85 DELL'11.3.2005) TORNEO COPPA ITALIA

1) RISULTATI GARE DEL 9 MARZO 2005

GIRONE A	VALLAGARINA - PORDENONE	0 - 2
GIRONE B	NOVA COLLIGIANA - SESTRESE 1919	0 - 0
GIRONE C	COLOGNESE - GIACOMENSE	2 - 0
GIRONE D	NARNESE - S.DONATO	2 - 2
GIRONE E	TAVOLARA - CECCHINA AL.PA.	VEDI G.S.
GIRONE F	SPORTING GENZANO - REAL ALTAMURA	1 - 1
GIRONE G	ALBA DURAZZANO - MONTESILVANO	3 - 0
GIRONE H	ORLANDINA - VILLESE	3 - 2

Sulla base dei risultati predetti le successive gare dei gironi A, D e G (triangolari), vengono fissate nel modo seguente:

- OMISSIS -

mercoledì' 16 marzo 2005 - ore 15.00

GIRONE F	REAL ALTAMURA - SPORTING GENZANO	Campo Comunale "A. D'angelo" - Altamura (BA) (vedasi comunicazioni a Società)
----------	----------------------------------	--

- OMISSIS -

COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA'

LA GARA REAL ALTAMURA - SPORTING GENZANO, IN PROGRAMMA MERCOLEDI' 16 MARZO 2005, DEVESSI DISPUTARSI A PORTE CHIUSE, SEGUITO DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. PUGLIA, PUBBLICATA SUL C.U. N. 37 DEL 10 MARZO 2005.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

Nessuna comunicazione.

3.2. SEGRETERIA

3.2.1. ATTESTATO DI MATURITA' AGONISTICA

Si rende noto che i calciatori tesserati con le Società qui di seguito trascritte sono autorizzati a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:

A.S. VIESTESE	GIUZUIO Valerio	nato	16/12/1989
	DEMEO Antonello	nato	15/06/1989
A.S.D. ATLETICO SANDONACI	SANTORO Gabriele	nato	15/11/1989
26/06/1989	TODISCO Francesco	nato	

3.2.2. ELENCHI DI TESSERAMENTO CALCIATORI STAGIONE SPORTIVA 2004-2005.

Si comunica che con spedizione a parte si provvede ad inviare alle dipendenti società l'elenco dei tesserati n.2.

L'invio alle Società di Terza Categoria sarà effettuato tramite i rispettivi Comitati Provinciali territorialmente competenti.

3.3. MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE DI SABATO 19 MARZO 2005

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES

Girone D: la gara **VICTORIA LOCOROTONDO - MONTALBANO** avrà luogo sul Campo **Comunale di Locorotondo**, con inizio alle ore 15.00.

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE DI DOMENICA 20 MARZO 2005

CAMPIONATO PROMOZIONE

Girone A: la gara **SAN SEVERO - ATLETICO TRANI** avrà luogo sul Campo **Comunale "G.Garibaldi" di Apricena**, con inizio alle ore 15.00.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Girone B: la gara **ATLETICO MOLA - LIZZANO** avrà luogo sul Campo **Privato "Tonino Rana"- B - di Bari (Carbonara di Bari)**, con inizio alle ore 15.00.

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

Girone D: la gara **NERETINA CALCIO - ATLETICO NARDO'** avrà luogo sul Campo **Comunale di Nardò**, con inizio alle ore **10.30**.

3.4. ATTIVITÀ DELLA RAPPRESENTATIVA PUGLIESE TORNEO NAZIONALE DELLE REGIONI - S.S. 2004/2005

Convocazione della Rappresentativa Pugliese.

In vista degli impegni della Rappresentativa Regionale Pugliese, che parteciperà al "TORNEO NAZIONALE DELLE REGIONI", *che si svolgerà dal 22 Marzo al 30 Marzo 2005, in UMBRIA* i **sottoindicati calciatori dovranno presentarsi alle Ore 09.00 del giorno 21 Marzo 2005** presso il parcheggio Bus dell'Estramurale Capruzzi di Bari (vicino Palazzo della Regione Puglia, uscita della Stazione centrale delle FF.SS.), a disposizione del C.T. Giuseppe PLACELLA, e del Selezionatore MARTUCCI Matteo.

La rappresentativa raggiungerà "TREVI - (PG)" ed alloggerà presso L'HOTEL DELLA TORRE - S.S. Flaminia Km. 147, Telefono **0742/3971**.

U.S. SAN SEVERO	Chiappinelli (87)	A.C. FIAMMA Monteroni	Quarta G. (86)
A.S. TORITTO	Caputo (87)	POL. COPERTINO	Carrino (86)
A.S. FORTIS TRANI	Amoruso (86)	A.S. BISCEGLIE 1913 D.U.	Sinigaglia (86)
U.S. A.TOMA di Maglie	Trovato (87)	U.S. V. LOCOROTONDO	Ricciardi (86), Zonno (86)
A.S. FRANCAVILLA C.	Gallu(87),Raffaello(87)	A.C. MONOPOLI	Loseto (86)
A.S.D. TAURISANO	Barba(86) Botrugno(87)	A.S. REAL ALTAMURA	Morgigno (86)
A.S.D. TAURISANO	Casaluci (86)	F.C. BRINDISI 1912	Di Giorgio(86) Leoci(87)
A.S. CALCIO FASANO	De Luisi (87)	F.C. BRINDISI 1912	Tamborrino (86)

Consigliere Responsabile Rappresentativa	Domenico	COLUCCI
Segretario Rappresentativa	Giuseppe	GIALLUISI
Commissario Tecnico	Giuseppe	PLACELLA
Vice Commissario Tecnico	Matteo	ZECCA
Medico	Alfredo	SCARDICCHIO
Massaggiatore	Alfonso	CAMPOREALE
Collaboratore	Bruno	RAGUSA

Si precisa che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificazioni e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell'Art. 76 delle N.O.I.F.

I calciatori convocati dovranno presentarsi **puntuali** e muniti di indumenti personale di giuoco, **documento di riconoscimento Carta d'identità e tessera plastificata F.I.G.C.** .

Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta.

3.5. RECUPERI

PROGRAMMA GARE DI RECUPERO GIOVEDÌ 31 MARZO 2005 SI CONFERMA

CAMPIONATO PROMOZIONE		5ª GIORNATA DI RITORNO			
GIRONE A	ARPIFOGGIA	ATLETICO TRANI	NUOVO STADIO COMUNALE	TROIA	16 :00

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA		5ª GIORNATA DI RITORNO			
GIRONE A	ATLETICO ORSARA	REAL CORATO	CAMPO SPORTIVO "S.ROCCO"	ORSARA DI PUGLIA	16 :00

AD INTEGRAZIONE

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA		4ª GIORNATA DI RITORNO			
GIRONE A	ATELTICO BOVINO	CORATO	CAMPO COMUNALE "REG.MARGHERITA "	BOVINO	16 :00

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA		3ª GIORNATA DI RITORNO			
GIRONE A	REAL S.GIOVANNI	JUVENALIA	CAMPO COMUNALE "A.MASSA" (A)	SAN GIOVANNI ROTONDO	16 :00

PROGRAMMA DELLE GARE

CAMPIONATO ECCELLENZA

GIRONE UNICO	15ª GIORNATA DI RITORNO	DOMENICA 10 APRILE 2005		
CALCIO FASANO	ACQUAVIVA	CAMPO COMUNALE	FASANO DI BRINDISI	16:00
COPERTINO	BRINDISI 1912 S.R.L. S.D.	CAMPO COMUNALE	COPERTINO	16:00
FORTIS TRANI	PRO TREPZZI	CAMPO COMUNALE	TRANI	16:00
FRANCAVILLA CALCIO	PALAGIANELLO	CAMPO COMUNALE	LATIANO	16:00
LUCERA CALCIO	A.TOMA	CAMPO COMUNALE LUCERA ERB.SINT	LUCERA	16:00
MONOPOLI	VICTORIA LOCOROTONDO	CAMPO COMUNALE "V.S.VENEZIANI"	MONOPOLI	16:00
REAL ALTAMURA	OSTUNI SPORT	CAMPO COMUNALE	ALTAMURA	16:00
SAN GIORGIO APRICENA	TAURISANO	CAMPO COM.STADIO DEL MARMO	APRICENA	16:00
STELLA JONICA S.GIORGIO J	CASARANO S.P.A.	CAMPO COMUNALE	SAN GIORGIO JONICO	16:00
SURBO	BISCEGLIE 1913 DON UVA	CAMPO COMUNALE	SURBO	16:00

CAMPIONATO PROMOZIONE

GIRONE A	12ª GIORNATA DI RITORNO	DOMENICA 10 APRILE 2005		
AUDACE CERIGNOLA	CASTELLANETA	CAMPO COMUNALE "MONTERISI"	CERIGNOLA	16:00
CALCIO CAPURSO	NUOVA PUGLIA SPORT	CAMPO COMUNALE	CAPURSO	16:00
CASTELLANA	ATLETICO TRANI	STADIO "AZZ. D'ITALIA"ERB.SINT.	CASTELLANA GROTTA	16:00
MOLFETTA CALCIO	MINERVINO MURGE	CAMPO COMUNALE "PAOLO POLI"	MOLFETTA	16:00
ORTA NOVA	ALTAMURA S.R.L.	CAMPO COMUNALE	ORTA NOVA	16:00
PRO GIOIA	ARPIFOGGIA	CAMPO COM.V.EINAUDI ERBA SINT.	GIOIA DEL COLLE	16:00
SAN SEVERO	BARLETTA	CAMPO COMUNALE "RICCIARDELLI"	SAN SEVERO	16:00
TORITTO	ATLETICO CONVERSANO	CAMPO COMUNALE	TORITTO	16:00
GIRONE B	12ª GIORNATA DI RITORNO	DOMENICA 10 APRILE 2005		
ATLETICO CALCIO PALAGIANO	NOVOLI	CAMPO COMUNALE	PALAGIANO	16:00

FIAMMA SPORTIVA MONTERONI	SAN DONATO	CAMPO COMUNALE	MONTERONI DI LECCE	16:00
GIOVENTU CALCIO MURO	GIOVENTU CALCIO CUTRO	CAMPO COMUNALE "CENTRO POL."	MURO LECCESE	16:00
PRO ITALIA GALATINA	CAROVIGNO CALCIO	STADIO COMUNALE "G.SPECCHIA"	GALATINA	16:00
REAL SQUINZANO	GALATONE A.S.D.	CAMPO COMUNALE	SQUINZANO	16:00
S.VITO	POGGIARDO	CAMPO COMUNALE "E.M. CITIOLO"	SAN VITO DEI NORMANNI	16:00
SAN PANCRAZIO SALENTINO	MASSAFRA	CAMPO COMUNALE	SAN PANCRAZIO SALENTINO	16:00
VIRTUS MARTANO	MONTALBANO	CAMPO COMUNALE	LEVERANO	16:00

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GIRONE A	12^ GIORNATA DI RITORNO	DOMENICA 10 APRILE 2005		
ATLETICO BOVINO	PRO CARAPELLE	CAMPO COMUNALE"REG.MARGHERITA"	BOVINO	16:00
ATLETICO VIESTE	TERLIZZI CALCIO	CAMPO COMUNALE	VIESTE	16:00
AUDACE BARLETTA	PESCHICI	CAMPO COMUNALE "LELLO SIMEONE"	BARLETTA	16:00
CASSANO MURGE	SAN GIOVANNI ROTONDO	POL. COMUNALE VIA GRUMO	CASSANO DELLE MURGE	16:00
CORATO	NUOVA DAUNIA	CAMPO COMUNALE - A -	CORATO	16:00
LESINA	CANOSA S.R.L.	CAMPO COMUNALE	LESINA	16:00
RAFFAELE CASTRIOTTA	MATINUM	CAMPO COM."MIRAMARE"-ERB.SINT	MANFREDONIA	16:00
TROIA	TORREMACGIORE CALCIO	NUOVO STADIO COMUNALE	TROIA	16:00
GIRONE B	12^ GIORNATA DI RITORNO	DOMENICA 10 APRILE 2005		
ATLETICO MOLA	PUTIGNANO CALCIO	CAMPO PRIVATO "TONINO RANA"-B-	BARI (CARBONARA DI BARI)	16:00
CALCIO LEDE	POLIMNIA CALCIO	CAMPO ATLETI AZZURRI D'ITALIA	TARANTO	16:00
CASAMASSIMA	PEZZE	CAMPO COMUNALE	CASAMASSIMA	16:00
CISTERNINO	ATLETICO MANDURIA	CAMPO COMUNALE "MEDITERRANEO"	CISTERNINO	16:00
FIBAL PULSANO 2000	CALCIO GIOIA	CAMPO COMUNALE	PULSANO	16:00
FRAGAGNANO	ALBEROBELLO	CAMPO COMUNALE	FRAGAGNANO	16:00
NUOVA LATERZA	V.MAZZOLA CAROSINO	CAMPO COM.MAD.DEL.GRAZIE ER.SI	LATERZA	16:00
NUOVA POLISPORTIVA NOCI	LIZZANO	CAMPO COMUNALE DE LUCA RESTA	NOCI	16:00
GIRONE C	12^ GIORNATA DI RITORNO	DOMENICA 10 APRILE 2005		
A. STEFANIZZI SOGLIANO	CAVALLINO	CAMPO COMUNALE	SOGLIANO CAVOUR	16:00
ARADEO CALCIO	STERNATIA	CAMPO COMUNALE	ARADEO	16:00
ATLETICO SANDONACI	NUOVA GIOVENTU SUPERSANO	CAMPO COMUNALE	MESAGNE	16:00
GIOVENTU CALCIO PARABITA	CASERMETTE ARNESANO	CAMPO COMUNALE	PARABITA	16:00
MARUGGIO CALCIO	PRO NEVIANO	CAMPO COMUNALE	MARUGGIO	16:00
MIGGIANO	SQUINZANO	CAMPO COMUNALE "G.PALMA"	MIGGIANO	16:00
TUGLIE	ERCHIE	CAMPO COMUNALE	TUGLIE	16:00
VEGLIE	ASSI MAGLIE	CAMPO COMUNALE	VEGLIE	16:00

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GIRONE A	12^ GIORNATA DI RITORNO	DOMENICA 10 APRILE 2005		
ASCOLI SATRIANO	VIESTESE	CAMPO COMUNALE	ASCOLI SATRIANO	16:00
ATLETICO ORSARA	MARCONI	CAMPO SPORTIVO "S.ROCCO"	ORSARA DI PUGLIA	16:00
JUVENALIA	NUOVA U.S. PIETRA	CAMPO COMUNALE "CROCI NORD"	FOGGIA	16:00
MARGHERITA SPORT	PRO MOLFETTA CALCIO	CAMPO COMUNALE	MARGHERITA DI SAVOIA	16:00
REAL S.GIOVANNI	ORDONA CALCIO	CAMPO COMUNALE "A.MASSA" (A)	SAN GIOVANNI ROTONDO	16:00
RODI CALCIO	REAL CORATO	CAMPO COMUNALE "DEGLI ULIVI"	RODI GARGANICO	16:00
SPORTING CLUB VICO	REAL BARLETTA	CAMPO COMUNALE "S.PIETRO"	VICO DEL GARGANO	16:00
VIRGILIO MAROSO CANDELA	URSUS TRANI	CAMPO COMUNALE	CANDELA	16:00
GIRONE B	12^ GIORNATA DI RITORNO	DOMENICA 10 APRILE 2005		
ATLETICO CALCIO MOTTOLA	ATLETICO MODUGNO	CAMPO COMUNALE	MOTTOLA	16:00
ATLETICO GRAVINA	SANTERAMO	CAMPO COMUNALE "VIA FEZZATOIA"	GRAVINA IN PUGLIA	16:00
BITETTO	SPORTIVA TRIGGIANO	CAMPO COMUNALE	BITETTO	16:00
GIOVENTU MARTINA	EUROPA CALCIO PALESE	CAMPO COMUNALE "PERGOLO"	MARTINA FRANCA	16:00
LIBERTAS PALESE	GINOSA	CAMPO COMUNALE	BARI - PALESE	16:00
NUOVA VALENZANO	PROMAXIMA	CAMPO COMUNALE	VALENZANO	16:00
SPORTING CLUB SAMMICHELE	VIRTUS LOCOROTONDO	CAMPO COMUNALE "G.PASTORE"	SAMMICHELE DI BARI	16:00
TURI	CALCIO PELLEGRINO	CAMPO COMUNALE	TURI	16:00
GIRONE C	12^ GIORNATA DI RITORNO	DOMENICA 10 APRILE 2005		
CRISPIANO	ANDRISANI CALCIO 1995 TA	CAMPO COMUNALE	CRISPIANO	16:00
DELTA SAN DONATO	SAN MARZANO	CAMPO PRIVATO"DELTA"	SAN DONATO DI LECCE	16:00
GIOVENTU PORTO CESAREO	TORCHIAROLO	CAMPO COMUNALE	PORTO CESAREO	16:00
ISCHIATARANTO	SAN CESARIO ARIA SANA	CAMPO COMUNALE	STATTE	16:00
MEC LECCE	SPORTING CLUB MESAGNE	CAMPO COMUNALE	LECCE	16:00

4. RISULTATI GARE DI RECUPERO

MERCOLEDÌ 09 MARZO 2005

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES

GIRONE A

09/03/05 4/R SAN GIOVANNI ROTONDO MINERVINO MURGE 3 - 2

GIRONE C

09/03/05 7/R PUTIGNANO CALCIO MONOPOLI 2 - 5

GIOVEDÌ 10 MARZO 2005

CAMPIONATO PROMOZIONE

GIRONE A

10/03/05 3/R ARPIFOGGIA ATLETICO CONVERSANO 0 - 0
MINERVINO MURGE NUOVA PUGLIA SPORT 3 - 1

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GIRONE A

10/03/05 3/R ATELTICO VIESTE TROIA 3 - 1
NUOVA DAUNIA MATINUM 1 - 0
PESCHICI SAN GIOVANNI ROTONDO 0 - 1
TORREMAGGIORE CALCIO TERLIZZI CALCIO 3 - 3

GIRONE B

10/03/05 3/R ALBEROBELLO PUTIGNANO CALCIO 0 - 0
CALCIO LEDE FIBAL PULSANO 2000 1 - 3

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GIRONE A

10/03/05 3/R ASCOLI SATRIANO RODI CALCIO 7 - 1
ATLETICO ORSARA REAL BARLETTA 3 - 1
NUOVA U.S. PIETRA ORDONA CALCIO 1 - 2
VIRGILIO MAROSO CANDELA SPORTING CLUB VICO 4 - 1

GIRONE B

10/03/05 3/R EUROPA CALCIO PALESE CALCIO PELLEGRINO 1 - 0

GIRONE C

10/03/05 3/R GIOVENTU PORTO CESAREO DELTA SAN DONATO 1 - 0

RISULTATI GARE

INCONTRI DISPUTATI

CAMPIONATO ECCELLENZA

GIRONE: UNICO

DATA GIORNATA

13/03/05 10/R

ACQUAVIVA	OSTUNI SPORT	0 - 2
BISCEGLIE 1913 DON UVA	PRO TREPZZI	3 - 0
BRINDISI 1912 S.R.L. S.D.	CASARANO S.P.A.	5 - 0
CALCIO FASANO	LUCERA CALCIO	2 - 0
COPERTINO	VICTORIA LOCOROTONDO	2 - 1
FRANCAVILLA CALCIO	MONOPOLI	2 - 2
PALAGIANELLO	FORTIS TRANI	3 - 1
SAN GIORGIO APRICENA	STELLA JONICA S.GIORGIO J	3 - 1
SURBO	REAL ALTAMURA	0 - 1
TAURISANO	A.TOMA	2 - 2

CAMPIONATO PROMOZIONE

GIRONE: A

DATA GIORNATA

12/03/05 9/R

ALTAMURA S.R.L.	SAN SEVERO	0 - 2
-----------------	------------	-------

13/03/05 9/R

ARPIFOGGIA	AUDACE CERIGNOLA	1 - 0
ATLETICO CONVERSANO	CASTELLANETA	2 - 0
ATLETICO TRANI	BARLETTA	0 - 3
MINERVINO MURGE	CALCIO CAPURSO	0 - 1
NUOVA PUGLIA SPORT	MOLFETTA CALCIO	2 - 1
ORTA NOVA	CASTELLANA	0 - 1
PRO GIOIA	TORITTO	3 - 1

GIRONE: B

DATA GIORNATA

13/03/05 9/R

CAROVIGNO CALCIO	NOVOLI	1 - 2
FIAMMA SPORTIVA MONTERONI	GIOVENTU CALCIO MURO	1 - 0
GALATONE A.S.D.	ATLETICO CALCIO PALAGIANO	1 - 0
GIOVENTU CALCIO CUTROFIANO	MONTALBANO	0 - 3
MASSAFRA	S.VITO	3 - 0
POGGIARDO	SAN PANCRAZIO SALENTINO	0 - 2
REAL SQUINZANO	PRO ITALIA GALATINA	1 - 2
SAN DONATO	VIRTUS MARTANO	3 - 0

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GIRONE: A

DATA GIORNATA

13/03/05 9/R

AUDACE BARLETTA	CASSANO MURGE	2 - 1
CORATO	RAFFAELE CASTRIOTTA	0 - 1

MATINUM	CANOSA S.R.L.	2 - 3
NUOVA DAUNIA	LESINA	3 - 0
PESCHICI	ATLETICO BOVINO	1 - 1
SAN GIOVANNI ROTONDO	PRO CARAPELLE	2 - 2
TERLIZZI CALCIO	TROIA	2 - 0
TORREMAGGIORE CALCIO	ATLETICO VIESTE	0 - 1

GIRONE: B**DATA GIORNATA**

13/03/05 9/R

ALBEROBELLO	ATLETICO MOLA	0 - 2
ATLETICO MANDURIA	FIBAL PULSANO 2000	1 - 1
CISTERNINO	CALCIO LEDE	2 - 1
LIZZANO	PEZZE	3 - 1
NUOVA LATERZA	NUOVA POLISPORTIVA NOCI	4 - 0
POLIMNIA CALCIO	CALCIO GIOIA	1 - 0
PUTIGNANO CALCIO	FRAGAGNANO	1 - 1
V.MAZZOLA CAROSINO	CASAMASSIMA	0 - 0

GIRONE: C**DATA GIORNATA**

13/03/05 9/R

ASSI MAGLIE	A. STEFANIZZI SOGLIANO	1 - 0
ERCHIE	GIOVENTU CALCIO PARABITA	2 - 0
NUOVA GIOVENTU SUPERSANO	CASERMETTE ARNESANO	0 - 1
PRO NEVIANO	ARADEO CALCIO	1 - 1
SQUINZANO	CAVALLINO	1 - 1
STERNATIA	MARUGGIO CALCIO	1 - 0
TUGLIE	ATLETICO SANDONACI	1 - 1
VEGLIE	MIGGIANO	1 - 1

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA**GIRONE: A****DATA GIORNATA**

13/03/05 9/R

ATLETICO ORSARA	VIRGILIO MAROSO CANDELA	1 - 0
MARCONI	SPORTING CLUB VICO	4 - 0
MARGHERITA SPORT	ASCOLI SATRIANO	0 - 0
NUOVA U.S. PIETRA	REAL S.GIOVANNI	1 - 0
ORDONA CALCIO	JUVENALIA	2 - 2
PRO MOLFETTA CALCIO	RODI CALCIO	2 - 1
URSUS TRANI	REAL BARLETTA	1 - 1
VIESTESE	REAL CORATO	1 - 0

GIRONE: B**DATA GIORNATA**

13/03/05 9/R

BITETTO	SPORTING CLUB SAMMICHELE	0 - 3
CALCIO PELLEGRINO	GINOSA	2 - 1
EUROPA CALCIO PALESE	LIBERTAS PALESE	1 - 1

GIOVENTU MARTINA	TURI	2 - 3
PROMAXIMA	ATLETICO GRAVINA	4 - 0 (*)
SANTERAMO	NUOVA VALENZANO	2 - 1
SPORTIVA TRIGGIANO	ATLETICO CALCIO MOTTOLA	3 - 0
VIRTUS LOCOROTONDO	ATLETICO MODUGNO	0 - 4

(*) Vedi delibera del Giudice Sportivo.

GIRONE: C

DATA GIORNATA

13/03/05	9/R			
		ANDRISANI CALCIO 1995 TA	MEC LECCE	1 - 0
		GIOVENTU SAN MICHELE	ARSENAL SAVA	1 - 1
		ISCHIATARANTO	MERINE	7 - 1
		MONTEMESOLA	DELTA SAN DONATO	0 - 0
		SAN CESARIO ARIA SANA	TORRE	0 - 0
		SPORTING	GIOVENTU PORTO CESAREO	1 - 3
		SPORTING CLUB MESAGNE	CRISPIANO	2 - 1
		TORCHIAROLO	SAN MARZANO	1 - 1

GIRONE: D

DATA GIORNATA

13/03/05	9/R			
		ATLETICO NARDO	CORSANESE	1 - 0
		ATLETICO SALVE	TAVIANESE	0 - 2
		FABIO CARIDDI CANNOLE	MELILEO A.S. TAURISANO	1 - 2
		MELISSANO	COLLEMETESE	1 - 0
		OLIMPIA	OTRANTO	1 - 1
		SALIGNANO	POLISPORTIVA GIOVANILE	4 - 1
		SOLETO	SANNICOLA CALCIO	2 - 1
		STELLA DEL COLLE	NERETINA CALCIO	2 - 4

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES

GIRONE: A

DATA GIORNATA

12/03/05	10/R			
		ATLETICO VIESTE	MINERVINO MURGE	2 - 0
		AUDACE CERIGNOLA	CANOSA S.R.L.	2 - 0
		JUVENALIA	SAN GIOVANNI ROTONDO	4 - 4
		RAFFAELE CASTRIOTTA	ARPIFOGGIA	2 - 1
		SAN GIORGIO APRICENA	ORTA NOVA	1 - 3
		SAN SEVERO	LUCERA CALCIO	0 - 1

GIRONE: B

DATA GIORNATA

12/03/05	10/R			
		AUDACE BARLETTA	BISCEGLIE 1913 DON UVA	2 - 0
		CORATO	ATLETICO TRANI	1 - 2
		FORTIS TRANI	SPORTIVA TRIGGIANO	5 - 2
		LIBERTAS PALESE	BARLETTA	0 - 2
		MOLFETTA CALCIO	NUOVA PUGLIA SPORT	3 - 0 (*)
		TORITTO	URSUS TRANI	4 - 0

(*) Vedi delibera del Giudice Sportivo.

GIRONE: C

DATA GIORNATA

12/03/05	10/R	ATLETICO MOLA	ACQUAVIVA	3 - 0 (*)
		CALCIO CAPURSO	ATLETICO CONVERSANO	0 - 0
		CASTELLANA	CASAMASSIMA	1 - 2
		MONOPOLI	CALCIO GIOIA	2 - 5
		POLIMNIA CALCIO	SANTERAMO	4 - 1
		PRO GIOIA	PUTIGNANO CALCIO	1 - 2

(*) Vedi delibera del Giudice Sportivo.

GIRONE: D**DATA GIORNATA**

12/03/05	10/R	GIOVENTU MARTINA	CALCIO FASANO	2 - 1
		MASSAFRA	CAROVIGNO CALCIO	3 - 0
		MONTALBANO	CASTELLANETA	3 - 0
		NUOVA POLISPORTIVA NOCI	VICTORIA LOCOROTONDO	3 - 0
		PALAGIANELLO	ALBEROBELLO	1 - 2
		S.VITO	OSTUNI SPORT	2 - 1

GIRONE: E**DATA GIORNATA**

12/03/05	10/R	CALCIO LEDE	CAMPI CALCIO A. TAURINO	5 - 1
		CICCIO RICCIO S.NICOLA	STELLA JONICA S.GIORGIO J	8 - 1
		FIBAL PULSANO 2000	PRO TREPZZI	2 - 2
		FRANCAVILLA CALCIO	ERCHIE	0 - 1
		REAL SQUINZANO	BRINDISI 1912 S.R.L. S.D.	2 - 5
		SAN PANCRAZIO SALENTINO	DIAVOLI ROSSI	2 - 0

GIRONE: F**DATA GIORNATA**

12/03/05	10/R	CASARANO S.P.A.	NOVOLI	1 - 1
		FIAMMA SPORTIVA MONTERONI	GALATONE A.S.D.	1 - 5 (*)
		GIOVENTU CALCIO MURO	A.TOMA	5 - 2
		PRO ITALIA GALATINA	POGGIARDO	5 - 1
		SURBO	GIOVENTU CALCIO CUTROFIANO	4 - 1
		TAURISANO	COPERTINO	2 - 0

(*) Vedi delibera del Giudice Sportivo.

GARE NON DISPUTATE O NON TERMINATE NORMALMENTE**CAMPIONATO PROMOZIONE****GIRONE A**

DATA	GIORNATA		
13/02/05	5/R ARPIFOGGIA	ATLETICO TRANI	K

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**GIRONE A**

DATA	GIORNATA		
10/03/05	4/R ATLETICO BOVINO	CORATO	M-K

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA**GIRONE A**

DATA	GIORNATA		
24/02/05	13/A ATLETICO ORSARA	NUOVA U.S. PIETRA	K
13/02/05	5/R ATLETICO ORSARA	REAL CORATO	K
27/02/05	7/R ATLETICO ORSARA	SPORTING CLUB VICO	M
10/03/05	3/R REAL S.GIOVANNI	JUVENALIA	M-K

GIRONE B

DATA	GIORNATA		
10/03/05	3/R ATLETICO GRAVINA	NUOVA VALENZANO	D

GIRONE D

DATA	GIORNATA		
06/03/05	8/R NERETINA CALCIO	FABIO CARIDDI CANNOLE	D

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES**GIRONE C**

DATA	GIORNATA		
26/02/05	8/R MONOPOLI	ATLETICO CONVERSANO	K

GIRONE E

DATA	GIORNATA		
05/03/05	9/R BRINDISI 1912 S.R.L. S.D.	CALCIO LEDE	K

GIRONE F

DATA	GIORNATA		
05/03/05	9/R GALATONE A.S.D.	PRO ITALIA GALATINA	K
	9/R POGGIARDO	CASARANO S.P.A.	K

LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO**CODICE DESCRIZIONE**

A	NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
B	SOSPESA PRIMO TEMPO
D	ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
F	NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
G	RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
H	RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI
I	SOSPESA SECONDO TEMPO
K	RECUPERO PROGRAMMATO
M	NON. DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
N	GARA REGOLARE

R RAPPORTO NON PERVENUTO
 U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
 W GARA RINVIATA D'UFFICIO
 Y RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

5.1. DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Angelo Maria Romano, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Geom. Mauro Zito (delegato del CRA Puglia), nella seduta del 15/03/2005, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

5.1.1. CAMPIONATO DI ECCELLENZA

--- GARE DEL 13/ 3/2005 ---

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI DIRIGENTI

Inibizione a svolgere ogni attivita' ai sensi art.14 C.G.S. fino al 24/ 3/2005 al sig. SIMONE FRANCESCO (FORTIS TRANI)

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva per recidivita'in ammonizione (VIII infr)

DE RINALDIS GIANFRANCO (A.Toma)	DERAZZA STEFANO (Francavilla Calcio)
PORTALURI COSIMO (A.Toma)	NESTOLA GIOVANNI (Surbo)
COLUCCI DONATO (Calcio Fasano)	

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)

DE PADOVA STEFANO (Brindisi 1912 S.R.L. S.D.)	MONTECASINO VITO (Ostuni Sport)
DI GIORGIO ANDREA (Brindisi 1912 S.R.L. S.D.)	BRAMATO GIOVANNIVITTORI (Surbo)
CHIRICO FILIPPO (Francavilla Calcio)	DE BRACO MARCO (Taurisano)
GALLU FRANCESCO (Francavilla Calcio)	MICCOLI GIOVANNI (Victoria Locorotondo)
MORLEO FRANCESCO (Francavilla Calcio)	

Ammonizione con diffida (X infr)

PALMIERI LEONARDO (Lucera Calcio)

Ammonizione con diffida (VII infr)

ANGELINI NICOLA (Calcio Fasano)

Ammonizione con diffida (III infr)

LOCONSOLE STEFANO (Acquaviva)
LEONE LORENZO (Brindisi 1912 S.R.L. S.D.)
SABATELLI ALESSANDRO (Calcio Fasano)
RIZZO SIMONE (Casarano S.P.A.)

DELL ANNA ANTONIO (Copertino)
GALATI MARCO (Copertino)
CACCIAPAGLIA ANTONIO (Fortis Trani)
D ELIA DOMENICO (Fortis Trani)

5.1.2. CAMPIONATO DI PROMOZIONE

--- GARE DEL 10/ 3/2005 ---

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI

Squalifica fino al 31/ 3/2005

DI CRISTO SALVATORE (ATLETICO CONVERSANO)

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)

FENINNO GIAMPIETRO (Arpifoggia)

VALENTINO ALESSIO (Arpifoggia)

Ammonizione con diffida (III infr)

CASTRIOTTA FRANCESCO (Arpifoggia)

--- GARE DEL 12/ 3/2005 ---

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per due gare effettive

CEGLIE GIANGRAZIO

(Altamura S.R.L.)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)

MARTELLI MASSIMILIANO (Altamura S.R.L.)

MIRIZZI PASQUALE (Altamura S.R.L.)

Ammonizione con diffida (III infr)

FANELLI DOMENICO (Altamura S.R.L.)

--- GARE DEL 13/ 3/2005 ---

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per due gare effettive

PETAROSCIA GIUSEPPE (Pro Gioia)
POVEROMO GIOVANNI (Toritto)

Squalifica per una gara effettiva

MEROLLA PIETRO (Atletico Conversano)
TAURISANO FABIO (Carovigno Calcio)
EPIFANI ROBERTO (Galatone A.S.D.)
DE IACO DAMIANO (Real Squinzano)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per due gare effettive

TAURISANO FABIO (Carovigno Calcio)
A fine gara

Squalifica per una gara effettiva per recidivita'in ammonizione (VIII infr)

MASCIULLO GIANLUCA (Pro Italia Galatina)

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)

RICUCCI CELESTINO (Arpifoggia) BASILE ANGELO RAFFAELE (Massafra)
ROTONDO PAOLO (Atletico Conversano) LABBATE SALVATORE (Minervino Murge)
DEMOLA GIANMARCO (Calcio Capurso) DI PINTO MASSIMO (Molfetta Calcio)
CARROCCIA LUIGI (Galatone A.S.D.) PATRUNO ANTONIO (San Pancrazio Salentino)
CASALUCI ROBERTO (Gioventu Calcio Muro) GAGLIARDI STEFANO (Toritto)

Ammonizione con diffida (VII infr)

CAMASSO GIUSEPPE (Atletico Trani) ESPOSITO MARCELLO (Nuova Puglia Sport)
PALANTONE LUIGI (Castellaneta) CRUPI ARMANDO (Pro Gioia)
MACI FRANCESCO (Novoli) LEPORE DONATO PAOLO (Pro Gioia)
CAMARDELLA ANTONIO (Nuova Puglia Sport) RUGGIERO MAURO (Toritto)

Ammonizione con diffida (III infr)

BOVIO VINCENZO (Atletico Trani) TENZONE FRANCESCO (Calcio Capurso)

CENTONZE PIERO (Gioventu Calcio Cutrofiano)
 CHIRI DANIELE (Gioventu Calcio Muro)
 DIVIGGIANO GIUSEPPE (Novoli)
 ZOLLINO FABIO (Novoli)
 SABINO MICHELE (Nuova Puglia Sport)

DE MARTINO GIUSEPPE (Orta Nova)
 PICCINNO LUCA (Poggiardo)
 ZAPPATORE FABIO (Poggiardo)
 GIANNUZZI ANDREA (Real Squinzano)

5.1.3. CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

--- GARE DEL 10/ 3/005 ---

GARE NON DISPUTATE O SOSPESE

Gara ATLETICO BOVINO - CORATO del 10/ 3/2005

Esaminati gli atti ufficiali;
 rilevato che l'arbitro alla presenza dei capitani di entrambe le squadre constatava che il terreno di gioco era reso impraticabile a causa di uno spesso strato di fango e, pertanto, non dava inizio alla gara

DEMANDA

Al Comitato Regionale Puglia per i provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero della gara.

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva

GUERRA GAETANO	(Matinum)
LIBERATORE IVANO	(Nuova Daunia)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva per recidivita'in ammonizione (VIII infr)

GUERRA SALVATORE (Torremaggiore Calcio)

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)

ALBANO COSIMO (Calcio Lede)	DEMONTE ANDREA (Torremaggiore Calcio)
BORGIA VINCENZO (San Giovanni Rotondo)	SAMALE GIUSEPPE (Torremaggiore Calcio)
RUTIGLIANO PIETRO (Terlizzi Calcio)	CELENTANO ANTONIO (Troia)

--- GARE DEL 13/ 3/2005 ---

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDE

- €100 **V.MAZZOLA CAROSINO**
Alla fine del primo tempo sostenitori locali lanciavano all'indirizzo dell'arbitro e della squadra ospite alcune monetine e 2 piccoli pezzi di legno senza conseguenze.
- €100 **VEGLIE**
Per lancio di alcuni fumogeni da parte di sostenitori locali senza conseguenze (recidiva).

A CARICO DI DIRIGENTI

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi art.14 C.G.S. fino al 30/ 5/2005 al sig. ZIZZI VITO (PEZZE)
Al termine dell'incontro si avvicinava all'arbitro tenendo comportamento irrispettoso; successivamente entrava nello spogliatoio arbitrale reiterando tale condotta.

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi art.14 C.G.S. fino al 17/ 4/2005 al sig. CAFORIO EUPREPIO (ATLETICO MANDURIA)

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi art.14 C.G.S. fino al 17/ 4/2005 al sig. EVENALE ARTURO (V.MAZZOLA CAROSINO)

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi art.14 C.G.S. fino al 31/ 3/2005 al sig. IANNIELLI ANGELO (TROIA)

A CARICO DI ALLENATORI

Squalifica fino al 30/ 6/2005

CENTRA MICHELE (SAN GIOVANNI ROTONDO) Malgrado l'inibizione, a fine gara entrava nella zona antistante gli spogliatoi e, successivamente, negli spogliatoi, tenendo comportamento gravemente irrispettoso nei confronti del direttore di gara e battendo con le mani diversi colpi contro la porta dello spogliatoio arbitrale.

Squalifica fino al 31/ 3/2005

MASSARO SALVATORE (V.MAZZOLA CAROSINO)

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica fino al 17/ 3/2006

CIOCIOLA MATTEO (Raffaele Castriotta)
Colpiva con un pugno al viso un avversario causandogli la rottura di un dente.

Squalifica per tre gare effettive

ANTONUCCI FABIO (Cavallino)
Colpiva con uno schiaffo al volto un avversario.

IMBRIANI ANTONIO (Squinzano)
Colpiva con uno schiaffo al volto un avversario.

Squalifica per due gare effettive

COFANO FABRIZIO	(Assi Maglie)
BUCCOLIERO FABIO	(Maruggio Calcio)
MONDELLI MICHELE	(San Giovanni Rotondo)
CONTE GIORGIO	(Sternatia)
CHIAPPINELLI MICHELE	(Troia)

Squalifica per una gara effettiva

MAGNOLO FERNANDO	(A. Stefanizzi Sogliano)
CIRROTTOLA MICHELE	(Cassano Murge)
MINGIANO NICOLA	(Cavallino)
RABINDO GIUSEPPE	(Fragagnano)
DEPIETRO SANDRO	(Gioventu Calcio Parabita)
AIELLO ALESSANDRO	(Nuova Polisportiva Noci)
ARMENISE NICOLA	(Putignano Calcio)
VITALE GRAZIANO	(Raffaele Castriotta)
BRAMBILLA PISONI STEFANO	(Sternatia)
MIOLLA GIOVANNI	(Terlizzi Calcio)
MARTINO GIOVANNI	(Troia)
DE SANTIS FELICE	(Veglie)

NON ESPULSI DAL CAMPO**Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (VIII infr)**

GALLINA DOMENICO (Fragagnano)	ROSIELLO LEONARDO PIO (Troia)
COSTANTINI SALVATORE (Squinzano)	QUARTA FABIO GIULIANO (Tuglie)
CANDITO MASSIMO (Sternatia)	

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)

CASARANO SIMONE (A. Stefanizzi Sogliano)	CAVALLO COSIMO (Lizzano)
POLO STEFANO (A. Stefanizzi Sogliano)	TURCHIARULO GIOVANNI (Pezze)
GRASSI GIUSEPPE (Aradeo Calcio)	D URSI ANTONIO (Polimnia Calcio)
RAGANATO ROBERTO EVELINO (Assi Maglie)	D ARIENZO MATTEO (Raffaele Castriotta)
SARLI MIRKO (Atletico Manduria)	TOTARO FRANCESCO (Raffaele Castriotta)
MACCHIA ANTONIO (Atletico Sandonaci)	CAPUTO PAOLO (San Giovanni Rotondo)
MURIANNI VINCENZO (Calcio Lede)	CAPUTO RENZO (Squinzano)
DE LUCA MASSIMO (Casermette Arnesano)	FORNARO ANTONIO (V.Mazzola Carosino)
MASILLA ANTONIO (Erchie)	MAGGIORE COSIMO (V.Mazzola Carosino)
COLICCHIO GIUSEPPE (Lesina)	FANIZZA MARCO (Veglie)
IACOVONE GIUSEPPE (Lesina)	

Ammonizione con diffida (XII infr)

RODIO SALVATORE (Veglie)

Ammonizione con diffida (X infr)

CALICCHIO LUCA (Alberobello)

Ammonizione con diffida (VII infr)

NARCISI VINCENZO (Atletico Sandonaci)	VECERA ROCCO (Peschici)
LOMONTE DOMENICO (Corato)	IPPOLITO NICOLA (Polimnia Calcio)
RIFORMATO MASSIMO (Nuova Laterza)	DORIA PIERLUIGI (Pro Neviano)

Ammonizione con diffida (III infr)

LEZZI MARCO (A. Stefanizzi Sogliano)
GIROLAMO MARTINO (Alberobello)
GIANNONE DANILO (Aradeo Calcio)
SICURO LEONARDO MARIA (Assi Maglie)
MATRANGA PAOLO (Atletico Mola)
AMMATURO MARCANTONIO (Calcio Gioia)
BELLAVISTA CLAUDIO (Calcio Lede)
DI GREGORIO LEONARDO (Cassano Murge)
QUATELA LEONARDO (Corato)
TOCCI GIOVANNI (Fibal Pulsano 2000)

PEDULLA ROSARIO (Fragagnano)
DI CARNE FRANCESCO S. (Nuova Polisportiva Noci)
DEL DUCA ALESSANDRO ELIA (Peschici)
LACIRIGNOLA NICOLA (Pezze)
DI BIASE FRANCESCO (Pro Carapelle)
CIUFFREDA FRANCESCO (Raffaele Castriotta)
CAPOTOSTO LUIGI (San Giovanni Rotondo)
FIORITO MATTEO (Tuglie)
MEGA FLAVIO (Tuglie)

5.1.4. CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

-- GARE DEL 10/ 3/ 5 --

PREANNUNCI DI RECLAMO

Gara ATLETICO GRAVINA - NUOVA VALENZANO del 10/ 3/2005

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa' A.S. NUOVA VALENZANO si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

GARE NON DISPUTATE O SOSPESE

Gara REAL S.GIOVANNI - JUVENALIA del 10/ 3/2005

Esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che l'arbitro, alla presenza dei capitani delle due squadre constatava che il terreno di gioco era reso impraticabile da una abbondante nevicata e pertanto non dava inizio alla gara
DEMANDA
al C.R.P. per i provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero della gara stessa.

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMONIZIONE

GIOVENTU PORTO CESAREO

Per spogliatoio dell'arbitro privo di chiusura.

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per due gare effettive

CAPUTO ROBERTO
CASALUCE GIUSEPPE

(Delta San Donato)
(Gioventu Porto Cesareo)

Squalifica per una gara effettiva

ROMANO MAURO

(Atletico Orsara)

NON ESPULSI DAL CAMPO**Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)**

BRUNETTI DOMENICO (Atletico Gravina)

TUCCI MARCO (Atletico Orsara)

Ammonizione con diffida (VII infr)

PACE MICHELE (Atletico Gravina)

MARINO ALBERTO (Nuova U.S. Pietra)

IACONISI DANILO (Gioventu Porto Cesareo)

ZAFFARANO MICHELE (Sporting Club Vico)

Ammonizione con diffida (III infr)

CERICOLA ROBERTO (Atletico Orsara)

CICCONE MICHELE (Virgilio Maroso Candela)

TERRIBILE MICHELE (Ortona Calcio)

SARACINO MICHELE (Virgilio Maroso Candela)

--- GARE DEL 13/ 3/2005 ---

GARE NON DISPUTATE O SOSPESE**Gara PROMAXIMA - ATLETICO GRAVINA del 13/ 3/2005**

Esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che al 28° minuto del secondo tempo la società Atletico Gravina, che aveva iniziato la gara con n° 11 calciatori, schierava in campo soli n° 6 tesserati, per cui l'arbitro era costretto ad interrompere l'incontro;

Visto ed applicato l'Art. 12 comma 1 C.G.S.

DELIBERA

di comminare alla Società Atletico Gravina la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 4 - 0 in favore della società Promaxima, quale miglior risultato conseguito sul campo.

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETÀ**PERDITA DELLA GARA:****ATLETICO GRAVINA**

Vedi delibera

AMMENDE

€100

MARGHERITA SPORT

Per lancio di petardi, senza conseguenze.
(Vedi rapporto commissario di campo).

€50

MERINE

Per ritardata presentazione della squadra in campo.

A CARICO DI DIRIGENTI

Inibizione a svolgere ogni attivita' ai sensi art.14 C.G.S. fino al 17/ 4/2005 al sig. CEGLIA ROCCO (VIRGILIO MAROSO CANDELA) In qualità di assistente.

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per quattro gare effettive

CATUCCI GIANLUCA (Ginosa)
Protestava nei confronti dell'arbitro spintonandolo e imprecando.

Squalifica per tre gare effettive

CODA CLAUDIO (Viestese)
Colpiva con un pugno in faccia un avversario, senza conseguenze.

Squalifica per due gare effettive

CERICOLA ROBERTO	(Atletico Orsara)
BRUNO FRANCESCO	(Delta San Donato)
CHIRIATTI ROMOLO	(Fabio Cariddi Cannole)
ACQUAVIVA MARCO	(Gioventu Martina)
INTERNO CIRO	(Montemesola)
CAPUTO GENNARO	(Real Corato)
CICCONI MICHELE	(Virgilio Maroso Candela)

Squalifica per una gara effettiva

VELLE FRANCESCO	(Andrisani Calcio 1995 Ta)
PERRONE PIERLUIGI	(Mec Lecce)
TRANASO PIETRO	(Nuova Valenzano)
CALZOLARO IVAN	(Polisportiva Giovanile)
PETRELLA ANTONIO	(Real Barletta)
CAMPANA FRANCESCO	(Sporting Club Mesagne)
LITURRI FRANCESCO	(Sporting Club Sammichele)
PANNARALE VINCENZO	(Sportiva Triggiano)
LUISI ANDREA	(Turi)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica fino al 31/12/2006

ATTANASIO ANTONIO (Rodi Calcio)
A fine gara tirava un pizzico sul collo dell'arbitro e, colpendolo con due buffetti, proferiva frasi gravemente minacciose nei suoi confronti.

Squalifica per quattro gare effettive

BOZZA FRANCESCO (Ginosa)
A fine gara si avvicinava al direttore di gara e lo spingeva, proferendo nei suoi confronti frasi ingiuriose.

SCORPATI REMO (Ginosa)

A fine gara si avvicinava al direttore di gara e lo spingeva, proferendo nei suoi confronti frasi ingiuriose.

Squalifica per una gara effettiva per recidivita'in ammonizione (VIII infr)

CAZZATO FEDERICO (Collemetese)	MASSIMI RAFFAELE (Olimpia)
STAPANE CRISTIAN (Neretina Calcio)	MANCO FRANCESCO (Sannicola Calcio)
BARONE GIUSEPPE (Nuova U.S. Pietra)	LATTANZIO FRANCESCO (Ursus Trani)

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)

PERETTO ALESSIO (Andrisani Calcio 1995 Ta)	RUBINO DARIO (Polisportiva Giovanile)
ROSSETTI CARLO (Arsenal Sava)	FRANCONE GIUSEPPE (Promaxima)
NETTI NICOLA (Ascoli Satriano)	ATTANASIO ANTONIO (Rodi Calcio)
TEDESCHI VITO (Atletico Modugno)	ZUCCARO GIUSEPPE (Rodi Calcio)
ZULLO MICHELE (Atletico Orsara)	CIACCIA GABRIELE (Salignano)
DI LAURO LUIGI (Calcio Pellegrino)	PISCOPELLO ALBERTO (Sannicola Calcio)
D ARCANGELO VITO (Crispiano)	DE MICHELE PASQUALE (Santeramo)
SIMONE ANTONIO (Crispiano)	GIOVE RAFFAELE (Santeramo)
LAFRONZA DOMENICO (Europa Calcio Palese)	CHIRCO ANTONIO (Soletto)
CHIRIATTI ROMOLO (Fabio Cariddi Cannole)	NETTI MASSIMO (Sporting Club Sammichele)
MARANGI PIERINO (Gioventu Martina)	VITTORE DAVIDE (Sporting Club Sammichele)
STEFANIA GIOVANNI (Marconi)	DEL CONTE DANILLO (Sporting Club Vico)
LICCARDI DAVIDE (Mec Lecce)	CACUCCILO VITO (Sportiva Triggiano)
RUSSO IVAN (Melissano)	CONTINI GIANLUCA (Stella Del Colle)
COLAZZO LUCA (Neretina Calcio)	CILIBERTI DOMENICO (Viestese)
TERRIBILE MICHELE (Ordona Calcio)	MINNO ANTONIO (Virtus Locorotondo)

Ammonizione con diffida (X infr)

FRIULI COSIMO (San Marzano)

Ammonizione con diffida (VII infr)

TOSCANO FRANCESCO (Bitetto)	CURSANO OTELLO (Otranto)
SABBATELLI FRANCESCO (Calcio Pellegrino)	FUMAI LUCA (Promaxima)
RUGGIERI FRANCESCO (Gioventu Martina)	MIGGIANO DARIO (Stella Del Colle)
INTERNO CIRO (Montemesola)	PIRRETTI SALVATORE (Tavianese)
STANCA GIUSEPPE (Olimpia)	

Ammonizione con diffida (III infr)

DE MICHELE ROCCO (Atletico Orsara)	VIRGILIO PAOLO (Soletto)
CIALDINI GIANCARLO (Melissano)	DEL DUCA ROBERTO (Sporting Club Vico)
BELFIORE NICOLA (Nuova Valenzano)	GIAMBAVICCHIO PASQUALE (Sporting Club Vico)
ACQUAFREDDA PIETRO (Pro Molfetta Calcio)	RUSSO ROBERTO (Viestese)
RESTA GIUSEPPE (Promaxima)	TRIMIGNO GAETANO PIO (Viestese)
TUNDO GIANNI (Soletto)	

5.1.5. CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES

--- GARE DEL 9/ 3/2005 ---

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva

GORGOLIONE DANIELE

(San Giovanni Rotondo)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)

TRICARICO FRANCESCO (Minervino Murge)

--- GARE DEL 12/ 3/2005 ---

GARE NON DISPUTATE O SOSPESE

Gara ATLETICO MOLA - ACQUAVIVA del 12/ 3/2005

Esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che al 12° minuto del 1° tempo la Soc. A.C Acquaviva , che aveva iniziato la gara con n. 7 calciatori, schierava in campo soli 6 tesserati, per cui l'arbitro era costretto ad interrompere definitivamente la gara;
visti ed applicati gli artt. 12 comma 1 C.G.S. e 73 comma 2 N.O.I.F.,

DELIBERA

di comminare alla Soc. A.C Acquaviva la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della Soc. ATL. MOLA.

Gara FIAMMA SPORTIVA MONTERONI - GALATONE A.S.D. del 12/ 3/2005

Esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che al 29° minuto del 2° tempo la Soc. Fiamma Sportiva Monteroni, che aveva iniziato la gara con n. 11 calciatori, schierava in campo soli 6 tesserati, per cui l'arbitro era costretto ad interrompere definitivamente la gara;
visti ed applicati gli artt. 12 comma 1 C.G.S. e 73 comma 2 N.O.I.F.,

DELIBERA

di comminare alla Soc. Fiamma Sportiva Monteroni la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 1 - 5 in favore della Soc. Galatone ,così come conseguito sul campo.

Gara MOLFETTA CALCIO - NUOVA PUGLIA SPORT del 12/ 3/2005

Esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che al 28° minuto del 1° tempo la Soc. N.P.S. ALTAMURA , che aveva iniziato la gara con n. 07 calciatori, schierava in campo soli 6 tesserati, per cui l'arbitro era costretto ad interrompere definitivamente la gara;

visti ed applicati gli artt. 12 comma 1 C.G.S. e 73 comma 2 N.O.I.F.,

DELIBERA

di comminare alla Soc. N.P.S. ALTAMURA la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore della Soc. Molfetta Calcio .

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETÀ

PERDITA DELLA GARA:

A. C. ACQUAVIVA

Vedi delibera

FIAMMA SPORTIVA MONTERONI

Vedi delibera

NUOVA PUGLIA SPORT

Vedi delibera

AMMENDE

€50

SAN PANCRAZIO SALENTINO

Assenza forza pubblica e Servizio d'Ordine Sostitutivo "1^RECIDIVA"

AMMONIZIONE

CAMPI CALCIO A. TAURINO

Per ritardata presentazione squadra in campo

A CARICO DI ALLENATORI

Squalifica fino al 15/ 4/2005

MORETTI SILVESTRO (CALCIO FASANO)

Squalifica fino al 5/ 4/2005

STANO BRUNO (CICCIO RICCIO S.NICOLA)

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO**Squalifica fino al 30/ 6/2005**

L ABBATE IVANO (Polimnia Calcio)
 espulso per somma di ammonizioni sputava sulla divisa dell'arbitro proferendo espressioni ingiuriose.

Squalifica per cinque gare effettive

CUSANNO MICHELE (Corato)
 Colpiva un avversario con un pugno al volto. Dopo l'espulsione proferiva espressione ingiuriosa nei confronti dell'arbitro.

Squalifica per tre gare effettive

CORRENTI SIMONE (Casamassima)
 Proferiva ripetutamente frasi ingiuriose nei confronti dell'arbitro. A fine gara teneva atteggiamento irrispettoso.

Squalifica per due gare effettive

TOTARO ALBERTO	(Atletico Vieste)
SEMERARO PIETRO	(Calcio Fasano)
SANTORO DOMENICO	(Carovigno Calcio)
DE LUCA VANNI	(Castellana)
GALLO DOMENICO	(Massafra)
TAMMA FRANCESCO	(Nuova Polisportiva Noci)
IORIO LEONARDO	(Orta Nova)
STELLA DOMENICO	(Surbo)

Squalifica per una gara effettiva

FUMAROLA GIUSEPPE	(Alberobello)
FILANNINO MARCO FRANCESCO	(Atletico Trani)
SCOCCIMARRO CLAUDIO	(Atletico Trani)
IPPEDICO FRANCESCO	(Barletta)
BOMBINI ANTONIO	(Bisceglie 1913 Don Uva)
DI Ceglie FRANCESCO	(Bisceglie 1913 Don Uva)
VERDE SERGIO	(Bisceglie 1913 Don Uva)
COSTANTE SANDRO	(Castellana)
TIMO GIUSEPPE	(Fiamma Sportiva Monteroni)
LAGUARDIA MICHELE	(Montalbano)
DE GIORGI STEFANO	(Poggiardo)
D ANNA GAETANO	(Ursus Trani)

NON ESPULSI DAL CAMPO**Squalifica per tre gare effettive**

QUARTA CHRISTIAN (Novoli)
 A fine gara si azzuffava con un avversario . Al rientro nello spogliatoio colpiva la porta con un calcio sfondandola.

Squalifica per due gare effettive

PONZETTA FABRIZIO	(Casarano S.P.A.)
A fine gara	
LALLA FRANCESCO PIO	(San Giovanni Rotondo)
A fine gara	

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (XI Infr)

D ONOFRIO STEFANO (Raffaele Castriotta)

Squalifica per una gara effettiva per recidivita'in ammonizione (VIII infr)SEMERARO PIETRO (Calcio Fasano)
MATARRESE LUCIANO (Canosa S.R.L.)DE CESARE FRANCESCO (Ciccio Riccio S.Nicola)
SCHIAVONE SERGIO (Real Squinzano)**Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)**CACCIAPAGLIA DAVIDE (Alberobello)
MASCIULLI MARIO (Alberobello)
DIMATTEO ALESSANDRO (Atletico Trani)
MENNUNI LEONARDO (Atletico Trani)
NOTARANGELO GIAMPIERO (Atletico Vieste)
DICORATO DOMENICO (Audace Barletta)
DAGROSA MARIO (Calcio Capurso)
RENNARNO ARNALDO (Calcio Capurso)
RONDINONE GIACOMO (Calcio Capurso)
TROFEO GIACOMO (Calcio Capurso)
FUSCO MARCO (Carovigno Calcio)
LOTITO ANGELO (Casamassima)
RUTIGLIANO NICOLA (Casamassima)
GALLUZZI ROBERTO (Castellana)MAINO ALESSANDRO (Corato)
IUNCO MIMMO (Erchie)
PEDONE JONATHAN (Fiamma Sportiva Monteroni)
PIRCHIO FRANCESCO (Monopoli)
CARROZZO RICCARDO (Novoli)
LEZZI MICHAEL (Novoli)
SARACINO MARIO (Nuova Polisportiva Noci)
NATILE CLAUDIO (Pro Gioia)
FATTIZZO BIAGIO (Pro Italia Galatina)
URBANO ANGELO (Raffaele Castriotta)
BAVARO GABRIELE (San Giorgio Apricena)
LALLA FRANCESCO PIO (San Giovanni Rotondo)
FRANZA ANTONIO (San Pancrazio Salentino)
GRIPPA SALVATORE (San Severo)**Ammonizione con diffida (X infr)**

SIBILIA MARCO (Atletico Conversano)

Ammonizione con diffida (VII infr)FASCIANO CARLO (Atletico Trani)
QUIRINO ANTONELLO (Fibal Pulsano 2000)
SUSCO DARIO (Nuova Polisportiva Noci)SACCHITELLI DANIELE (Orta Nova)
SEMERARO FRANCESCO (Ostuni Sport)**Ammonizione con diffida (III infr)**OCCHIOCHIUSO ANGELO (Arpifoggia)
MENNUNI RUGGERO (Audace Barletta)
NASCA GIANLUCA (Audace Barletta)
PANEBIANCO PIO (Audace Cerignola)
MARCHISELLA MICHELE (Barletta)
GRECO GRAZIANO (Calcio Fasano)
MANGIARRATTI PAOLO FRANCESCO (Calcio Gioia)
BLE VINCENZO (Calcio Lede)
CAMPESE FRANCESCO (Calcio Lede)
CORRENTI SIMONE (Casamassima)
MASTROMARINO TOMMASO (Castellaneta)
QUATELA FEDERICO (Corato)LUPO MIRKO (Fiamma Sportiva Monteroni)
CALORE ALESSANDRO (Fibal Pulsano 2000)
SAVINO DAVIDE (Fortis Trani)
ABBRESCIA NICOLA (Nuova Polisportiva Noci)
CANONICO ANTONIO (Nuova Polisportiva Noci)
LENTINI VINCENZO (Palagianello)
DE LUCA ANDREA (Pro Trepuzzi)
ZIMMARI DANILO (Pro Trepuzzi)
RICUCCI SAVERIO (Raffaele Castriotta)
VITULANO SALVATORE (Raffaele Castriotta)
ROLLO ATTILIO (San Pancrazio Salentino)
DE STEFANO SALVATORE (Ursus Trani)**5.2. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE**

La Commissione Disciplinare, presieduta dal Dott. Alfonso CARPINELLI e con la partecipazione dell'Avv. Giancarlo DE PEPPO e dell'Avv. Nicola PERSICO (componenti) e del sig. Michele SIRAGO (rappresentante AIA), nella riunione del 14 marzo 2005 ha adottato i seguenti provvedimenti:

CAMPIONATO di ECCELLENZA

Gara: A.C.ACQUAVIVA – A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO del 20 febbraio 2005 (Reclamo dell' A. C. Acquaviva in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per l'obbligo di disputare due gare casalinghe a porte chiuse(cfr. Com. Uff. n. 35 del 24 febbraio 2005).

L'A. C. Acquaviva ha prodotto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di fare obbligo alla Società di disputare due gare casalinghe a porte chiuse, chiedendo la riduzione da due ad una gara a porte chiuse ed, in subordine, di commutare la seconda giornata a porte chiuse con una sanzione pecuniaria. La Commissione Disciplinare, dopo attento esame degli atti ufficiali, ritiene che non vi sia alcun presupposto per accogliere ,sia pure parzialmente, la richiesta contenuta nel reclamo di cui trattasi. Peraltro - com'è noto - i referti dell'arbitro e dei 2 assistenti sono da ritenersi fonte di prova privilegiata, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del C.G.S.. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, stante la gravità dei fatti accaduti, appare congrua.

P.Q.M.

D E L I B E R A

Respingere il reclamo proposto dall' A. C. Acquaviva e, per l'effetto, addebitare sul conto della reclamante la relativa tassa.

Gara:A.S. LUCERA – A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA del 20 febbraio 2005 (Reclamo del calciatore CARELLI ANTONIO ,tesserato con l' A. S. Bisceglie 1913 Don Uva in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a suo carico(squalifica fino al 31 dicembre 2005-cfr. Com. Uff.n. 35 del 24 febbraio 2005).

Il calciatore Carelli Antonio ha prodotto reclamo avverso la squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo ,assumendo di non aver stratonato l'assistente dell'arbitro e di non aver rivolto espressioni ingiuriose nei suoi confronti e né tanto meno di aver, sia pur lievemente, stratonato il direttore di gara. Conclude il reclamante chiedendo una riduzione della sanzione, che è stata di particolare severità. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e udita la parte reclamante, in considerazione degli elementi addotti e dell'assenza di precedenti a carico del calciatore, ritiene di poter ridimensionare la sanzione inflitta dal Primo Giudice.

P.Q.M.

D E L I B E R A

Accogliere il reclamo del calciatore Carelli Antonio, tesserato per l' A.S Bisceglie 1913 Don Uva ,riducendo il periodo di squalifica al 30 settembre 2005;

Restituire ,pertanto ,la tassa versata di euro 65,00 atteso il parziale accoglimento del reclamo.

CAMPIONATO di PROMOZIONE

Gara: U.S.POGGIARDO- A. S. GIOVENTU' CALCIO CUTROFIANO del 20 febbraio 2005 (Reclamo dell' A. S. Gioventù Calcio Cutrofiano in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore MERCUTELLO GABRIELE, squalificato fino al 30 aprile 2005(cfr. Com. Uff. n. 35 del 24 febbraio 2005).

Letto il reclamo della predetta Società, con il quale chiede l'annullamento ed, in subordine, la riduzione della sanzione, ritenendo sproporzionata la misura della squalifica;

- Rilevato che il comportamento offensivo e minaccioso, tenuto dal suddetto calciatore nei confronti del direttore di gara al momento dell'espulsione, è stato adeguatamente sanzionato dal Giudice Sportivo;

P.Q.M.

D E L I B E R A

Respingere il reclamo proposto dall' A. S. Gioventù Calcio Cutrofiano, addebitando la tassa sul conto della reclamante.

Gara: Gara: U.S. Altamura – A.S. CASTELLANETA del 27 febbraio 2005 (Reclamo dell' U. S. Altamura in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore TAFUNI LORENZO, squalificato per quattro gare(cfr. Com. Uff.n. 36 del 3 marzo 2005).

L' U. S. Altamura ha presentato reclamo avverso la squalifica inflitta al calciatore Tafuni Lorenzo, chiedendo una riduzione della sanzione. Dagli atti ufficiali risulta che il comportamento oltraggioso e minaccioso, tenuto nei confronti dell'arbitro, è stato sanzionato adeguatamente dal Giudice Sportivo; Ritenuto, pertanto, di non poter accogliere il suddetto reclamo

D E L I B E R A

Respingere il reclamo dell' U. S. Altamura e, per l'effetto, addebitare la tassa sul conto della reclamante.

CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA

Gara: NUOVA LATERZA – A.S.ATL. MOLA del 27 febbraio 2005 (Reclamo dell'A.S.Atl. Mola in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DI PIETRO CESIDIO, squalificato per tre gare(cfr.Com.Uff.n. 36 del 3 marzo 2005)

Sentito il rappresentante della Società;

Ritenuto che può accedersi ad un lieve ridimensionamento della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, anche in considerazione che a carico del calciatore non risultano adottati provvedimenti disciplinari durante l'attuale stagione sportiva;

P.Q.M.

D E L I B E R A

Accogliere il reclamo presentato dall' A. S. Atl. Mola e, per l'effetto, ridurre a due giornate la squalifica comminata al calciatore Di Pietro Cesidio;

Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.

CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di BRINDISI

Gara: POL. COMMENDA BR. – A.C.CEGLIE del 20 febbraio 2005 (Reclamo dell'A.C.Ceglie in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico dell' allenatore, sig. RODIO CATALDO, inibito fino al 30 marzo 2005(cfr. Com. Uff. n. 30 del 24 febbraio 2005 del Com. Prov. di Brindisi).

L' A. C. Ceglie ha presentato reclamo avverso l'inibizione fino al 30 marzo 2005 inflitta dal Giudice Sportivo all'allenatore, sig. Rodio Cataldo. La decisione del Giudice Sportivo appare congrua in relazione alle frasi offensive, irrispettose ed oltraggiose rivolte all'arbitro ed agli organi dell'AIA a fine gara dal sig. Rodio Cataldo ;

P.Q.M.

D E L I B E R A

Respingere il reclamo dell' A. C. Ceglie addebitando la tassa sul conto della reclamante.

6. ERRATA CORRIGE

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

Si rettifica quanto erroneamente pubblicato con il Comunicato Ufficiale n° 37 del 10/03/2005 a pag. 37/19 laddove la squalifica per una gara inflitta al calciatore GIGANTE CRISTIAN (SAN MARZANO) deve considerarsi annullata e senza effetto; deve invece intendersi comminata al calciatore GIGANTE FABRIZIO (SAN MARZANO), sanzione già scontata.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 29/03/2005.

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 17/03/2005.

IL SEGRETARIO
Antonio Rossiello

IL PRESIDENTE
Vito Tisci

